COMUNE DI ESINE

COD. ENTE: 10320

N. 28 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta del 22.07.2026

OGGETTO:	Esame ed approvazione del Piano Economico Finanziario - PEF per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo 2026-2029 ai sensi del metodo tariffario rifiuti (mtr-3) di cui alla Deliberazione Arera n. 397/2025 ed approvazione tariffe tari per l'anno 2026

L'anno **Duemilaventisei** il giorno **ventidue** del mese di **Luglio** alle ore 20:00 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti normative sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Presenti	Assenti
MORASCHINI EMANUELE DELLANOCE ENRICO FIORINI ROBERTA DONINA NICOLA PURITANI SARA GHEZA CIPRIANO POMA NICOLE GHEZA DANIELE MORESCHI GIOVANBATTISTA RICHINI RAFFAELLA BETTONI ISIDORA VERALDI SILVIA BIASINI FABIO	
Presenti: 13	Assenti: /

Assiste Dott. **SCELLI PAOLO** in qualità di **SEGRETARIO COMUNALE.**
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti Signor **MORASCHINI EMANUELE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione

N. 28 DEL 22.07.2026

OGGETTO:	Esame ed approvazione del Piano Economico Finanziario - PEF per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo 2026-2029 ai sensi del metodo tariffario rifiuti (mtr-3) di cui alla Deliberazione Arera n. 397/2025 ed approvazione tariffe tari per l'anno 2026.

Il Segretario Comunale illustra l'argomento informando i signori consiglieri che, a partire dall'anno 2026, il legislatore ha differito il termine per l'approvazione del Piano Economico Finanziario quadriennio 2026/2029 dal 30 aprile al 31 Luglio 2026.

Viene sottoposto al Consiglio Comunale l'approvazione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2026/2029 che comprende l'insieme dei costi efficienti d'esercizio e di investimento associati al ciclo integrato dei rifiuti urbani.

La copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti è un principio cardine del sistema tributario italiano, previsto dalla normativa sulla Tari, che impone ai Comuni di determinare le tariffe in misura tale da coprire interamente le spese necessarie per il funzionamento del servizio.

Il Segretario segnala che l'anno in corso ha determinato la trasformazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani a seguito della scadenza al 31 Dicembre 2025 del precedente contratto.

Si è proceduto, da parte dell'Unione degli Antichi Borghi di Valle Camonica di cui il comune di Esine fa parte, con un nuovo affidamento del servizio a far data dal 01 Gennaio 2026 e sono state riviste le condizioni contrattuali, è stata effettuata una valutazione della proposta e del costo del nuovo servizio e quindi delle conseguenti tariffe.

Il nuovo servizio, affidato con decorrenza 01 gennaio 2026, prevede quale novità significativa l'eliminazione dei cesti contenenti il verde ed è stata introdotta una raccolta porta a porta del verde con la concessione in uso di un contenitore più grande di quello dell'indifferenziata, al prezzo di euro 30,00+Iva l'anno e la raccolta del verde è prevista con cadenza settimanale.

Riguardo ai costi del servizio siamo sostanzialmente sulla falsariga dei costi dello scorso anno, il PEF dello scorso anno prevedeva costi per euro 867.797,00 circa mentre quest'anno il costo si attesta sull'importo di euro 866.827,00 e sono ripartiti in costi variabili per l'importo di euro 456.485,00 e costi fissi per l'importo di euro 410.342,00.

I costi sono ripartiti tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, la percentuale è rimasta invariata rispetto allo scorso anno, per il 55% il costo grava sulle utenze domestiche ed il restante 45% sulle utenze non domestiche.

In base ai nuovi parametri applicati per le utenze non domestiche si registra un decremento medio della tariffa che varia in base alla categoria di appartenenza delle utenze non domestiche, mentre per quanto riguarda le utenze domestiche abbiamo delle variazioni in percentuali discordanti a parità di componenti familiari. Su 50 mq con un solo occupante la situazione resta invariata, su n. due occupanti con mq. 50 di superficie abbiamo una riduzione del 7,2%, riduzione che raggiunge l'8-10% per n. di occupanti da tre a sei .

Su mq. 100 di superficie con n. uno occupante si registra un incremento della tariffa del 7,7% , con n. due occupanti abbiamo -0,7% e con n. da tre a sei occupanti la riduzione varia dal 2,5 al 5,5%.

L'incremento della tariffa si registra su superfici abitative di mq. 200, in questo caso si registra un incremento del 14,9% per n. uno occupante, per n. due occupanti del 7% e per gli occupanti da n. tre a n. sei su una superficie di mq. 200 l'incremento oscilla tra il 1,5 e il 5,1%.

Il Piano Economico Finanziario 2026/2029 è stato validato dalla società incaricata dal soggetto gestore del servizio.

Interviene il consigliere capogruppo di minoranza Richini Raffaella sostenendo che tutti gli anni si trova a dover discutere su questo argomento, in cinque anni l'Amministrazione in carica ha aumentato per quattro volte la Tari, si parla di incrementi del 29% sulla tariffa fissa, è vero che è stata leggermente diminuita la tariffa variabile ma non va di sicuro a compensare l'aumento della tariffa fissa del 29%. Abbiamo avuto una riduzione innegabile del servizio, afferma il consigliere Richini, sono stati tolti i cestoni del verde, sono stati dimezzati gli svuotamenti, c'è un po' di malcontento nei cittadini, questo cambio delle modalità della gestione dei rifiuti scontenta molti, non abbiamo ancora fatto partire la raccolta puntuale dei rifiuti a distanza di anni e ci ritroviamo con quattro aumenti in cinque anni. L'aumento risulta essere spropositato, rispetto all'anno 2023, secondo il consigliere Richini, c' è un aumento di quasi il 50% ed è tantissimo. Il consigliere ha confrontato le tariffe di Esine con quelle di altri comuni e ritiene che Esine sia il comune che abbia le tariffe più alte in Valle Camonica, forse dopo il comune di Darfo Boario Terme. Come si possa giustificare un incremento dei costi della raccolta rifiuti quando il servizio viene fornito a tutti i paesi dallo stesso gestore, perché le tariffe non sono uguali in tutti i paesi, si chiede il consigliere Richini e soprattutto perché, a fronte di una riduzione dei servizi, mai avrei preteso una riduzione della Tari ma almeno che non venisse aumentata. Il consigliere si augura che questo aumento spropositato non serva ad andare a tamponare coloro che non pagano la Tari, perché in quel caso ci troveremmo di fronte ad un'ingiustizia gravissima.

Interviene il consigliere di maggioranza Moreschi Giovanbattista affermando che quest'anno il costo del servizio rifiuti a livello di valore macro non è stato aumentato.

Interviene il consigliere di minoranza Veraldi Silvia sostenendo che occorre intervenire sull'operato del soggetto gestore, chiedendo come mai la società partecipata continua ad incrementare il costo del servizio quando i cittadini attuano puntualmente e scrupolosamente la raccolta differenziata. Essendo una società partecipata dai comuni andrebbe affrontato il tema del costante incremento dei costi, verificando se si è sicuri che quello che sta offrendo la società valga l'aumento degli oneri del servizio oppure no, abbiamo un rappresentante comunale in Valle Camonica Servizi che possa rappresentare nella sede opportuna dette problematiche, afferma il consigliere Veraldi.

Interviene il Sindaco sostenendo che, visto che il consigliere Richini ha ricoperto in passato la carica di Assessore del Comune di Esine, dovrebbe ricordarsi due cose fondamentali: la prima è che Valle Camonica Servizi ha gli stessi aumenti delle società Aprica, A2A piuttosto che altre società che operano nel settore dei servizi pubblici locali in quanto hanno avuto gli aumenti dei costi dell'energia e dei carburanti, etc. si tratta di aumenti generalizzati su tutta la Provincia e il Sindaco non ha timore di essere smentito; la seconda cosa, prosegue il Sindaco, è relativa al Piano economico finanziario in quanto noi siamo anche penalizzati da una parte, per la presenza sul territorio comunale dell'Ospedale di Esine, prova ne è il fatto che la Comunità Montana di Valle Camonica da anni corrisponde un contributo economico pari ad euro 25.000,00 al Comune per calmierare questa situazione.

La percentuale di raccolta differenziata effettuata dai cittadini di Esine, prosegue il Sindaco, è ovviamente condizionata dalla presenza dell'Ospedale di Valle Camonica sul nostro territorio, quindi ci piaccia o non ci piaccia, la presenza della struttura ospedaliera incide in modo significativo sulle statistiche della raccolta differenziata comunale che per Esine risulta essere più bassa rispetto alla reale virtuosità dei cittadini. Il dibattito con Valle Camonica Servizi è sempre aperto sul tema dei costi, mentre sull'introduzione delle ultime novità sulla raccolta differenziata, sostiene il Sindaco, abbiamo discusso nell'ultimo anno e mezzo con la società che ha deciso, su tutto il territorio della Valle Camonica, una razionalizzazione del servizio rifiuti di questo genere, altrimenti le tariffe sarebbero aumentate in maniera ancor più significativa.

Dopo di che

Il Consiglio Comunale

Udita la relazione del Segretario Comunale e gli interventi dei consiglieri di minoranza Richini Raffaella, Veraldi Silvia, del consigliere di maggioranza Moreschi Giovanbattista e del Sindaco;

PREMESSO che:
l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 653, della Legge 27/12/2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
- che le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, hanno chiarito che: "*Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti*";
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI gli atti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito denominata ARERA), ed in particolare:
- la deliberazione n. 443/2019 in particolare l'art.6 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, specificando che deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore dei servizi rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'ente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la deliberazione n. 444 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 - Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n.133/2025/R/RIF del 01.04.2025 per l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus Sociale Rifiuti";
- la deliberazione n.176/2025/R/RIF del 15.07.2025 con cui ARERA conferma le disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti;
- la deliberazione n. 355/2025/R/Rif, avente ad oggetto "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in

condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del D. L. n. 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione n. 374/2025/R/Rif, intitolata "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/Rif", che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF e, per i comuni E.T.C., anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;1
- la deliberazione n. 396/2025/R/Rif, denominata "Approvazione del Testo Integrato Corrispettivi Servizio Gestione Rifiuti (TICSER)", recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti; il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a decorrere dal 2028;
- la deliberazione n. 397/2025/R/Rif che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio 2026-2029;
- la determina n. 1/2025-DTAC che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026- 2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ed il tool MTR-3 per il quadriennio 2026-2029, in attuazione della predetta deliberazione n. 397/2025/R/Rif;
- la delibera n.480/2025/R/Rif in cui sono stabiliti i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 363/2021/R/RIF) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema iniziale del P.E.F. dal Gestore, provveda:

- alla redazione della relazione di accompagnamento al P.E.F. 2026-2029;
- alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
- alla trasmissione all'Autorità del P.E.F., in quanto soltanto all'Autorità spetta l'approvazione finale dello stesso;

RICHIAMATO il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), delibera Arera n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, contenente i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali entrato in vigore dal 1° gennaio 2023;

PRESO ATTO che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come «l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

DATO ATTO che:
- nel territorio in cui opera il Comune di Esine l'Ente di Governo dell'Ambito (Egato), previsto dal D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, non è stato costituito;
- che le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) sono svolte dal Comune;

VISTO l'art. 3 - comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 che recita: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento del termine per l'approvazione del Piano Economico Finanziario TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari al 31 luglio di ogni anno;

VISTO il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026-2029, elaborato dalla società Valle Camonica Servizi S.r.l. e trasmesso all'Ente Territorialmente Competente, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da:

- TOOL di calcolo MTR-3 2026-2029 di cui all'Allegato 1 della determina ARERA n. 1/DTAC/2025;
- Relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina ARERA n. 1/DTAC/2025;
- Dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente all'Allegato 3 e all'Allegato 4 della determina ARERA n. 1/DTAC/2025;

PRECISATO che:
- ARERA attribuisce all'ETC (Ente Territorialmente Competente), nello specifico il Comune di Esine, la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alle elaborazioni del PEF;
qualora l'Ente Territorialmente Competente risulti identificabile con il gestore (o con chi dovesse gestire solo parti del servizio), la validazione «può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo, o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale»;
visto il verbale di validazione del PEF 2026-2029 rilasciato dalla ditta Five Consulting PA & Digital Innovation con sede a Brescia in Via Cefalonia n. 55;

RILEVATO che i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 4.5 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025, risultano:

	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Totale quadro finanziario	866.827,00	875.518,00	891.865,00	908.703,00
Parte Variabile	456.485,00	464.635,00	478.783,00	419.374,00
Parte Fissa	410.342,00	410.884,00	413.082,00	413.329,00

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'Ente Locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

RITENUTO di approvare il Piano Economico Finanziario di cui alla presente deliberazione, e relativi allegati, e di provvedere alla trasmissione ad ARERA, ai fini dell'approvazione definitiva, come previsto dalle deliberazioni di ARERA stessa;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1, comma 651 della Legge n. 147/2013 il Comune ai fini della commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. n. 158/1999;

VISTI i commi da 641 a 668 del citato articolo, concernenti la disciplina della Tassa sui rifiuti, come modificati dall'art.2 del decreto legge 6 marzo 2014 n.16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale stabilisce:
che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
specifici criteri, sulla base dei quali tali costi, desunti dal piano finanziario sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche;
l'adozione di un *"metodo normalizzato"* al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RITENUTO, altresì di ripartire la quota fissa e variabile per il 2026 al 55 % a carico delle utenze domestiche e per il 45 % a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/04/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157) che stabilisce: *«A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da*

parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%»;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dal 01/01/2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- UR1.a, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
- UR2.a, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura del e agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- UR3 con la delibera ARERA n. 133/2025, per il finanziamento del bonus sociale rifiuti pari a 6 euro per utenza;

RITENUTO, pertanto, che, per tutto quanto sopra espresso, si debba provvedere alla determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2026;

RITENUTO:

- di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;
- di ripartire la quota fissa e la quota variabile per il 55 % a carico delle utenze domestiche e per il restante 45 % a carico delle utenze non domestiche;
- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe calcolati ai sensi del D.P.R. 158/1999 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, come riportato negli allegati alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 233 del 17/10/2025 che fissa nel 5% la determinazione della misura di detto tributo provinciale per l'anno 2026;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO, inoltre che, per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di fissare per il corrente anno le scadenze degli avvisi della Tassa sui Rifiuti (TARI) come di seguito specificato:
30/10/2026 per il versamento della prima rata o per il versamento in un'unica soluzione;
30/01/2027 per il versamento della seconda rata;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del vigente Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) e del Piano Economico Finanziario, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

DATO ATTO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che:
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

VISTI:
- il D. Lgs. 267/00 (T.U.E.L.).
- lo Statuto Comunale.
- il Regolamento di Contabilità.
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Dott. Paolo Scelli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli 10, contrari 3 (consiglieri di minoranza Bettoni Isidora, Richini Raffaella e Veraldi Silvia) e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario TARI per il periodo 2026-2029, elaborato dalla società Valle Camonica Servizi S.r.l. e trasmesso all'Ente Territorialmente Competente, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da:
 - TOOL di calcolo MTR-3 2026-2029 di cui all'Allegato 1 della determina ARERA n. 1/DTAC/2025;
 - Relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina ARERA n. 1/DTAC/2025;
 - Dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente all'Allegato 3 e all'Allegato 4 della determina ARERA n. 1/DTAC/2025;

3. di trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario, e relativi allegati, ai fini dell'approvazione definitiva e a completamento della pratica di autorizzazione, dando atto che, ai sensi dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "....*Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente Territorialmente Competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione*";

3. di approvare le tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2026, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che Le scadenze per il pagamento della Tari 2026 sono stabilite nel seguente modo:
 - Scadenza 1° rata Tari 2026: 30 ottobre 2026
 - Scadenza 2° rata Tari 2026: 30 gennaio 2027

5. di dare atto che è garantita la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario approvato con la presente deliberazione di Consiglio Comunale;
6. di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. di dare atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli 10, contrari 3 (consiglieri di minoranza Bettoni Isidora, Richini Raffaella e Veraldi Silvia) e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERI EX ART.49 D.LGS 18.08.2000 N.267
Sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Scelli

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to MORASCHINI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SCELLI PAOLO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI – art.125, 1°comma, D.Lgs. 18.8.00 n. 267
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione – nel giorno di pubblicazione – ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SCELLI PAOLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE *– art. 124, D. Lgs. 18.8.00 n. 267*

Viene pubblicato in copia all'albo pretorio on line, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

lì, 29 SET. 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SCELLI PAOLO

–

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' *– art. 134 D. Lgs. 18.8.00 n. 267*

lì, 29 SET. 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SCELLI PAOLO

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata *IMMEDIATAMENTE eseguibile* (art.134 del TUEL N. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SCELLI PAOLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

COMUNE DI ESINE - (Prov. BRESCIA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCELLI PAOLO

29 SET. 2026